



SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE STUDI E ANALISI STATISTICHE
DIVISIONE ANTIFRODE

Rifer. a nota n. del
Classificazione IV 1 1
All.ti n. | |

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento
LORO SEDI

Spett.le
Ania
Via S. Nicola da Tolentino 72
00187 Roma RM
ITALIA

Per conoscenza:
CONSAP
Via Yser 14
00198 ROMA Rm
Italia

Oggetto Rilevazione CARD di cui al Provvedimento n.79 del 2018 - Linee guida per l'individuazione delle partite di danno poste senza seguito per attività anti frode.

PREMESSA

L'Istituto nel quadriennio 2019/2023 ha effettuato le necessarie verifiche (cartolari e ispettive) al fine di monitorare regole, parametri e metodologie con cui le imprese di assicurazione individuano – ai sensi e per gli effetti del Provvedimento IVASS n. 79/2018 – le partite di danno poste senza seguito per attività anti frode.

In esito a tale attività, è emerso che i criteri per la determinazione delle partite di danno poste senza seguito per attività anti frode adottati da ciascuna compagnia non risultano uniformi.

È stata, pertanto, rilevata la necessità di eliminare le citate disomogeneità.

Con la presente lettera si forniscono specifiche indicazioni di riferimento per la selezione delle fattispecie di sinistro da valorizzare ai fini del Provvedimento in argomento.

SINISTRO APPROFONDITO - RECTIUS: PARTITA DI DANNO APPROFONDITA

La partita di danno, per essere posta correttamente senza seguito per attività antifrode, deve essere stata oggetto di approfondimento, ovvero occorre che l'impresa disponga delle attività integrative (*extra ordinem*), rispetto a quelle normalmente previste per l'ordinario processo liquidativo, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del danno/evento e che siano oggettivamente dirimenti per la definizione senza seguito della partita di danno. Le attività esercitate devono trovare idoneo supporto documentale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano:

1. Relazione accertatore/investigatore che evidenzia anomalie nella dinamica del sinistro, non riconducibili alla incompatibilità tecnica dei danni, ovvero incongruenze significative e sostanziali nei dati e fatti esposti formalmente dalla controparte.
2. Invito alla perizia di riscontro non accolto dalla controparte. In tal caso la richiesta di perizia di riscontro deve essere fondata su elementi tecnici precisi e documentati sul fascicolo di sinistro e corredata da un diniego dell'offerta motivata da incompatibilità tecnica del danno.
3. Perizia di riscontro, che rilevi una incompatibilità tecnica dei danni.
4. Denuncia querela presentata dall'impresa assicuratrice nei confronti del danneggiato.
5. Sinistro contestato e chiuso senza seguito a fronte di dati Black Box incoerenti.
6. Ritiro della denuncia di sinistro/rinuncia al risarcimento a fronte di approfondimenti *extra ordinem* diversi da accertamenti, investigazioni o perizie purché documentati sul fascicolo di sinistro
7. Rinuncia al giudizio da parte del presunto danneggiato/creditore, dopo Consulenza Tecnica d'Ufficio che abbia determinato l'incompatibilità dei danni.

PARTITA DI DANNO CHIUSA SENZA SEGUITO RELATIVA A UN SINISTRO CHIUSO SENZA SEGUITO/DEFINITO TOTALE

La partita di danno individua l'insieme di tutte le tipologie di danno risarcibili - a seguito di un singolo sinistro - a favore di un medesimo danneggiato/creditore, ovvero dei suoi cessionari, surroganti o soggetti esercenti rivalse.

La presenza di una pluralità di tipologia di danno (veicolo/cose trasportate/persona) e della connessa attività antifrode riferibile a ciascuno di essi non deve condurre a duplicazione della partita di danno individuata ai fini del citato Provvedimento IVASS n. 79/2018, essendo il risarcimento complessivo imputabile a un unico rapporto di credito/debito.

La partita di danno può essere riferita anche a un sinistro ancora aperto.

La partita di danno è considerata senza seguito se, in relazione alla stessa, non sono stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento nei confronti del presunto danneggiato/creditore. Il criterio, quindi, si discosta da quello strettamente tecnico assicurativo, previsto dalla normativa di settore in relazione alla «modulistica di bilancio»¹, privilegiando quello di carattere più propriamente «civilistico» di estinzione del rapporto di debito/credito.

L'Istituto proseguirà l'attività di monitoraggio, adottando le più opportune misure di vigilanza, laddove identifichi procedure non compatibili con le presenti linee guida.

Le imprese che alla data di pubblicazione della presente avranno già trasmesso le informazioni relative alla rilevazione in oggetto possono trasmettere, se necessario e comunque non oltre il 20 maggio 2024, una comunicazione di rettifica motivata dall'adeguamento alle descritte linee guida.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio integrato

|firma 1|

¹ Cfr. Decreto Legislativo n. 173 del 26 maggio 1997 e Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.